

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero Interno

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905 Sito web: www.uil-interno.it e-mail interno@uilpa.it

<u>CIRCOLARE N. 140</u> <u>15 luglio 2020</u>

CONVERSIONE DL RILANCIO: NOVITA' LAVORO AGILE!!!

Coordinamento UILPA economia e finanze Comunicato stampa

Vi trasmettiamo l'allegato comunicato di cui condividiamo le riflessioni che ci impongono di aprire nel più breve tempo possibile dall'entrata in vigore delle nuove norme il confronto con l'amministrazione per adattarle concretamente alle nostre realtà lavorative.





L'Atto Camera 2500 A/R (leggibile in allegato) introduce, all'art. 263, importanti novità in merito al ricorso allo strumento dello *smart working* nella Pubblica Amministrazione, disciplinandone l'applicazione sia nella fase emergenziale che in un futuro non emergenziale. L'articolo 263, al novellato comma 1, ci riporta che alla data del 15 settembre 2020 cesserà l'efficacia dell'art. 87, comma 1, lettera a), il comma che prevedeva il ricorso alla modalità agile per le attività ordinarie. Una percentuale del 50% del personale rimarrà collocato in modalità di S.W. fino al 31 dicembre 2020, ossia la data di cessazione dello stato emergenziale.

Naturalmente ulteriori indicazioni potrebbero essere fornite nel prossimo DPCM, che verrà varato entro il 14 luglio, data in cui cessa la Fase 2, e definirà le **regole della cd Fase 3**. Con misure che <u>saranno confermate</u> e rimodulate in relazione alle esigenze della mutata situazione emergenziale.

Il richiamato articolo 263, evidenzia poi al novello comma 4-bis, come le Amministrazioni da gennaio 2021 potranno collocare in lavoro agile almeno il 60 % del proprio personale, adottando entro il 31 gennaio 2021 un Piano Operativo per il Lavoro Agile (POLA) e senza che il personale, che se ne avvarrà, possa in alcun modo venire penalizzato.

Dalla lettura dell'articolo, emergerebbe una potenziale contraddizione, in quanto nella fase emergenziale la percentuale di personale da collocare in lavoro agile sarebbe del 50% mentre nella fase ordinaria la percentuale diverrebbe maggiore.

E lascia aperti molti dubbi, il leggere, sempre al comma 4- bis, che se il cd POLA non dovesse essere adottato comunque la percentuale di personale da collocare in SW dovrà essere almeno del 30%.

La disposizione in questione regolamenta lo SW emergenziale per tutto il 2020 e forse attende il prossimo decreto sullo SW per poi diventare strutturale dal 2021 in poi, attuando una specifica riforma del lavoro, legata all'articolo 90 dello stesso decreto rilancio. Un disegno di legge che disciplinerà tale modalità di lavoro cercando di coniugare il giusto equilibrio tra gli obiettivi della PA e i diritti del lavoratori, garantendo i limiti imprescindibili tra la vita familiare e professionale del lavoratore, assicurando a quest'ultimo il diritto alla disconnessione.

Ma in attesa di tali ulteriori articolati il novellato comma 4-bis prevede altresì che con decreti successivi il Ministro della Funzione Pubblica possa stabilire aggiuntivi indirizzi operativi per l'organizzazione del lavoro agile e la conciliazione del giusto equilibrio tra vita privata e lavorativa, anche attraverso il monitoraggio di sondaggi. Introduce inoltre l'istituzione di un Osservatorio nazionale per il lavoro agile.

In uno scenario così in fase di evoluzione forse l'articolo 263 rischia di dare adito a interpretazioni ardite e non uniformi all'interno della PA, e per tale motivo appare quanto più utile un confronto con le OO.SS. e un'idonea cabina di regia che coordini il percorso da intraprendere e che ci vedrà coinvolti in un futuro ancora non ben definito vista l'incertezza che regna sovrana in vista di un'ipotetica seconda ondata epidemiologica in autunno.

Condividiamo che il lavoro agile debba per forza di cose essere adeguatamente regolamentato con un distinto decreto, confrontandosi nei contenuti con le OO.SS. dato l'impatto economico e giuridico che il lavoro agile ha sul personale e non solo: sottolineiamo infatti che il ricorso al lavoro agile non "conviene" solo al lavoratore, ma rappresenta un cospicuo risparmio per il datore di lavoro.

La modalità agile emergenziale è stata gestita egregiamente, visti i tempi stretti dettati dall'emergenza in questione, ma ora occorre adoperarsi per il personale. Valutare quali strumenti possano essere messi a disposizione del dipendente, capire quante unità possano accedere a questa modalità di lavoro agile. Ci sono aspetti che debbono essere regolamentati in modo congruo per il corretto ricorso al lavoro agile (formazione, informazione, percentuali di adesioni, diritto alla disconnessione, salario accessorio) e che non possono essere assolti dall'Osservatorio citato dall'articolo 263 della norma di conversione del D.L. Rilancio e per questo è essenziale un fattivo confronto con le parti sociali deputate alla tutela dei lavoratori.

Noi siamo pronti!

Roma, 14 luglio 2020

CAMERA DEI DEPUTATI N.2500-A/R

DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE) E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (GUALTIERI)

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

All'articolo 263: il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2500-A/R legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

- « 4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole da: "e, anche al fine" fino a: "forme associative" sono sostituite dalle seguenti: ". Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica";
- b) il comma 3 è sostituito dai seguenti: "3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e della legge 22 maggio Atti Parlamentari 128 —

Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2500-A/R 2017, n. 81, per quanto applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati".

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Dipartimento della funzione pubblica è socio fondatore dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun associato è commisurato all'entità della quota versata" ». (FORMEZ PA)